

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia » (1841-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 821, 823
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione 821
FILETTI (MSI-DN) 823

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia » (1841-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « As-

sunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Di Lembo di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame consente per un quinquennio ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello, ai presidenti dei tribunali ed ai procuratori della Repubblica di assumere per la durata massima di un anno, rinnovabile per un periodo di uguale durata, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo per sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati.

Brevemente vorrei ricordare che il disegno di legge d'iniziativa governativa fu originato dal fatto che, nonostante norme di favore (il

Parlamento aveva stabilito nel 1980 l'assunzione di 1 200 unità previste in aumento dell'organico degli autisti del Ministero di grazia e giustizia, anche in relazione all'acquisto di auto blindate per la protezione di magistrati), non si è riusciti a coprire tale organico soprattutto per le sedi dell'Italia del nord.

È appena il caso di ricordare che le norme di favore andavano dall'assunzione diretta degli idonei di concorsi per autisti e agenti tecnici, espletati da tutte le pubbliche amministrazioni, fino all'assunzione di autisti e agenti tecnici degli enti soppressi che ne facessero richiesta.

Credo superfluo soffermarmi sulle ragioni che non hanno reso possibile l'assunzione di autisti nell'Amministrazione della giustizia in quanto sono a tutti note; tali ragioni discendono da oggettive difficoltà di ambientamento, ma anche da motivi soggettivi che condizionano il trasferimento di autisti meridionali al Nord. Infatti, se si tratta di persone con elevata capacità professionale, queste trovano facilmente occupazione nelle regioni di provenienza con retribuzioni più soddisfacenti di quelle corrisposte dalla pubblica amministrazione.

Ricordo che la nostra Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge, sopresse un articolo che consentiva la guida delle auto blindate al personale non autista o addirittura agli stessi destinatari di tali mezzi di sicurezza. In Aula fu apportato al testo un ulteriore emendamento, su iniziativa del Governo, diretto a sostituire le parole: « previo parere dei prefetti » con le altre: « su conforme parere dei prefetti ». In Commissione si era discusso sull'opportunità di conservare il parere dei prefetti per l'assunzione di autisti e, nonostante qualche perplessità, si era convenuto sul fatto che l'intervento dei prefetti non intaccava il prestigio dei magistrati abilitati alle stesse funzioni, ma diminuiva la loro responsabilità e li poneva al riparo da eventuali possibili sospetti di assunzioni clientelari.

Il disegno di legge approvato dal Senato, nella seduta del 1° luglio 1982, torna al nostro esame con due modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1: la

prima elimina il parere dei prefetti; la seconda sostituisce le parole: « secondo le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 » con le altre: « in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 ». Queste leggi prevedono una normativa ed una procedura per l'assunzione di personale non di ruolo.

Le due modifiche rispondono, a mio giudizio, ad una stessa logica: quella di consentire le assunzioni senza alcuna limitazione, se si esclude quella costituita dall'impossibilità di assunzione oltre i limiti dell'organico, eliminando anche la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, il quale prevede che presso gli uffici centrali e periferici — nel caso in ispecie periferici — l'assunzione avvenga attraverso l'istituzione di appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie.

Questi ultimi devono presentare domanda, a mezzo di raccomandata, agli organi centrali e periferici; sono iscritti in detti elenchi secondo l'ordine di presentazione della domanda e vengono assunti secondo tale ordine.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati rispondono ad un unico obiettivo, quello di svincolare i magistrati anche da questa procedura e di renderli totalmente responsabili per le assunzioni che si dovranno fare.

Personalmente, ritengo che il testo da noi approvato fosse migliore perchè non credo che sia bene che un magistrato possa essere soggetto, sia pure teoricamente, ad accuse di *assunzioni fatte per amicizia o per clientela*; il rispetto della suddetta procedura e il parere del prefetto avrebbero posto al riparo il magistrato da queste possibili accuse. Data però l'urgenza di procedere alle assunzioni e di poter affidare le macchine blindate ad autisti di mestiere, nonostante che le due modifiche abbiano un po' alterato l'originario testo del disegno di legge governativo, ritengo che si possa procedere all'approvazione del provvedimento così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

2^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1982)

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Il senatore Di Lembo ha esattamente puntualizzato ed evidenziato le due modifiche al testo dell'articolo 1 apportate dalla Camera rispetto al testo licenziato dal Senato. Non si tratta di due modificazioni di carattere formale, ma — a mio avviso — di natura sostanziale e di particolare rilevanza.

Mi sembra che per quanto concerne la prima modificazione essa possa essere approvata, atteso che il testo definitivo approvato in Assemblea in pratica vincolava l'assunzione ad un'espressione di parere conforme; il che voleva dire che in caso di difformità di parere non sarebbe stato possibile procedere all'assunzione. Sarebbe stato più consono prevedere soltanto il parere, ma non il vincolo della conformità ai fini dell'assunzione. Comunque l'aver soppresso il parere non mi sembra che sia cosa talmente grave da costringerci alla restituzione del testo alla Camera.

Per quanto concerne la seconda parte, sarebbe stata opportuna la permanenza del riferimento alle modalità di cui alla legge citata nel testo licenziato dal Senato, ma in considerazione dell'esigenza delle assunzioni degli autisti, che non possono più essere ritardate, penso che il Senato della Repubblica, e per esso questa Commissione, possa definitivamente approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con decreto ad assumere per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata — nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario — autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

È approvato.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI